

07307/19

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 3389/2016 Cron 4307

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. VINCENZO DI CERBO

- Presidente - Ud. 23/10/2018

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere - PU

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere -

Dott. CATERINA MAROTTA

- Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3389-2016 proposto da:

LUCIANO, elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

2018

contro

ALLIANZ S.P.A., già LLOYD ADRIATICO S.P.A. in persona del 3611 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in , presso lo studio

che la rappresentano e

difendono giusta delega in atti;


- controricorrente -

avverso la sentenza n. 201/2015 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/07/2015 R.G.N. 321/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

2



FATTO

Con sentenza del 24 luglio 2015, la Corte d'appello di Trieste rigettava l'appello proposto da Luciano avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto l'impugnazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il 10 marzo 2006 dalla datrice (all'epoca Lloyd Adriatico s.p.a., ora Allianz s.p.a.), per rifiuto di riprendere (dopo periodi di aspettativa retribuita e di malattia) il proprio servizio a Trieste, invece che a Roma, dove aveva in passato lavorato, e parimenti respinto le conseguenti domande di condanne reintegratoria e risarcitoria.

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del licenziamento, stragiudizialmente impugnato con atto del 12 – 18 aprile 2006, per introduzione dell'azione giudiziale in data 11 maggio 2011: nell'inapplicabilità dell'art. 6 l. 604/1966 nel testo novellato dall'art. 32 l. 183/2010 ed escluso l'effetto interruttivo del tentativo di conciliazione, che non risultava comunicato alla società datrice.

Essa escludeva poi la configurabilità di un licenziamento ritorsivo o discriminatorio, in difetto persino dei comportamenti aventi un tale effetto e così pure di un trasferimento ingiustificato dalla precedente sede lavorativa di Roma (alle dipendenze di Sanremo Assicurazioni s.p.a. posta nel 1989 in liquidazione coatta amministrativa) a quella di Trieste (alle dipendenze di Lloyd Adriatico s.p.a.) per la risoluzione del primo rapporto, pertanto estinto (secondo la previsione dell'art. 10, secondo comma d.lg. 857/1976) e la costituzione di un nuovo rapporto con la seconda.

Tenuto conto della mancata prestazione di servizio per quasi quattro anni (dal maggio 2002 al marzo 2006) alle dipendenze della società appellata, nel corso dei quali gli erano state comminate sanzioni disciplinari irrevocabilmente accertate come legittime, la Corte triestina escludeva la pretesa sproporzione tra la condotta contestata a Luciano e la sanzione espulsiva applicatagli, negando infine i presupposti per la condanna risarcitoria per mobbing, demansionamento e dequalificazione pure proposta dal lavoratore.



Con atto notificato il 25 gennaio 2016, il lavoratore ricorreva per cassazione con otto motivi, cui resisteva la società datrice con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione degli artt. 1442, 2943 c.c., in riferimento all'interruzione della prescrizione dell'azione di impugnazione con la lettera di diffida 2 marzo 2010 dell'avv. Bruno Petragnani Leopizzi, prodotta in primo grado a fronte dell'eccezione della società resistente e assolutamente trascurata dalla Corte territoriale.
- 2. Con il secondo, egli deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1442, 2943 c.c., 414 c.p.c., per la tempestiva interruzione della prescrizione dell'azione di annullamento del licenziamento con il deposito infraquinquennale del ricorso (9 marzo 2011) e non con la sua notificazione, in una con il decreto di fissazione di udienza (11 maggio 2011), successiva al quinquennio, con diffusa illustrazione argomentativa in particolare sulla scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario.
- 3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, 2119 c.c., 112 e 414 c.p.c., per la tempestiva deduzione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non già soltanto dell'annullamento, ma della nullità, per la natura ritorsiva, discriminatoria e violenta effettivamente sussistente, del licenziamento impugnato già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (di cui trascriveva alcuni passaggi) e non soltanto con le note del 17 marzo 2014.
- 4. Con il quarto, egli deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 32 l. 183/2010, per avere, con il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro il 9 marzo 2011, rispettato il termine di impugnazione del licenziamento, pari a 270 giorni decorrenti dall'atto stragiudiziale, il cui termine di decadenza di sessanta giorni decorreva dal 31



dicembre 2011, in quanto immediatamente applicabile dal 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della legge, e quindi anche al caso di specie.

- 5. Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 38, quarto comma c.p.c., per esclusione della formazione di alcun vincolo dagli accertamenti, incidentalmente compiuti dalla Corte di cassazione in sede di regolamento necessario di competenza, sull'autonomia decisionale nel merito del giudice individuato come competente: in particolare nel caso di specie, sulla soluzione di continuità dei rapporti di lavoro del ricorrente, recepita dalla Corte territoriale.
- 6. Con il sesto, egli deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 d.l. 576/1978 conv. in I. 738/1978, 9, 10, 11 d.l. 857/1976 conv. in I. 39/1977, 26 d.p.r. 45/1981, per essere stata erroneamente ritenuta la risoluzione del rapporto del lavoratore con Sanremo Assicurazioni s.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 18231 pubblicato il 22 luglio 1989, senza cessione di portafoglio ai sensi del d.l. 857/1976 conv. con mod. in l. 39/1977 e la nuova costituzione di un rapporto di lavoro con Lloyd Adriatico s.p.a. In realtà, esso doveva intendersi proseguito ai sensi dell'art. 2112 c.c., siccome integrante un'ipotesi di trasferimento d'azienda nella più lata nozione giurisprudenziale comprensiva anche dell'ipotesi per atto autoritativo della p.a., con la predetta società destinataria (insieme con altre sette imprese di assicurazione) del portafoglio e del personale della prima, su deliberazione di ripartizione tra le stesse del Comitato del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada: ipotesi ben diversa dall'altra di trasferimento del portafoglio su base consensuale, erroneamente ritenuta dalla Corte triestina, comportante la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro con l'impresa in l.c.a. e la riassunzione del lavoratore da parte dell'impresa cessionaria, con istituzione di un nuovo rapporto.
- 7. Con il settimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2016 (*rectius*: 2106), 2119 c.c., 1, 3 l. 604/1966, 18 l. 300/1970 ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per mancanza di proporzione tra l'infrazione contestata e il licenziamento comminato. E ciò sull'erroneo presupposto dell'assenza dal servizio per oltre quattro anni, non



essendone stata in realtà considerata la giustificazione, per il danno arrecatogli alle condizioni di salute psico-fisica dalle vicende giudiziarie occorse, indipendenti da una propria responsabilità: avendo la Corte territoriale non correttamente assunto l'irrevocabilità di precedenti sanzioni disciplinari comminategli, benchè contestate, né adeguatamente giustificato il trasferimento disposto dall'ufficio di Roma (presso il quale egli si era ripetutamente presentato ad offrire la prestazione lavorativa, essendone però stato sempre allontanato), all'ufficio di Trieste. Sicchè, a ragione egli aveva potuto opporre un legittimo rifiuto di adempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.

- 8. Con l'ottavo, egli infine deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2059 c.c., 420, 421 c.p.c. ed omesso esame di un punto decisivo, per erronea esclusione di un comportamento datoriale mobbizzante, consistito nel suo mancato inserimento in ambito aziendale per il rifiuto di accesso oppostogli, alla base del licenziamento; e così pure in una pluralità di atti, tutti volti alla sua espulsione, nonostante la consapevolezza delle precarie condizioni di salute, anche accertate da ripetute visite mediche fiscali.
- 9. Il primo motivo, relativo ad omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione degli artt. 1442, 2943 c.c. in riferimento all'interruzione della prescrizione dell'azione di impugnazione con lettera di diffida 2 marzo 2010, è palesemente inammissibile.
- 9.1. Esso è infatti generico, in violazione della prescrizione di specificità dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., per omessa trascrizione del documento (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 20 settembre 2013, n. 21632; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48). La parte ricorrente non ha neppure indicato dove avrebbe riproposto la questione dell'interruzione della prescrizione con detta lettera, non trattata dalla sentenza impugnata, né a riguardo dell'esposizione del primo motivo di gravame sul punto di prescrizione dell'azione (pgg. da 8 a 10 della sentenza), né in riferimento all'interruzione, dedotta ed esaminata solo in relazione a verbale di conciliazione (dal dodicesimo al ventitreesimo alinea di pg. 10 della sentenza).



10. Prima di affrontare gli altri motivi, giova ribadire quanto già succintamente illustrato nella superiore parte espositiva, ossia come la Corte triestina abbia rigettato l'appello del lavoratore: sia sotto il profilo della prescrizione del suo diritto, già ritenuta dal primo giudice, avendo rilevato come egli abbia esercitato l'azione di annullamento del licenziamento, intimatogli il 10 marzo 2006 e stragiudizialmente impugnato con atto del 12 (18) aprile 2006, soltanto "il giorno 11 maggio 2011 con il deposito del ricorso in primo grado" (per le ragioni esposte da pg. 8 a pg. 10 della sentenza) e quindi oltre il termine quinquennale prescritto; sia, pure avendo ritenuto fondata la pregiudiziale eccezione di merito opposta da Allianz s.p.a., anche nel merito, avendo escluso come il Tribunale l'illegittimità del licenziamento (per le ragioni esposte da p. 11 a pg. 17 della sentenza).

Sicchè, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione su una doppia *ratio* decidendi: di prescrizione del diritto all'impugnazione del licenziamento e comunque di sua legittimità.



Ora, è noto il principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (o addirittura mancanza di specifica formulazione) delle censure mosse ad una delle *rationes decidendi* renda inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 210; Cass. 29 marzo 2013, n. 79318; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307).

11. Tanto premesso, reputa questa Corte di esaminare i restanti motivi di ricorso, secondo l'approccio interpretativo, ormai di corrente adozione a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, che comporta la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. E pertanto, in applicazione del

principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 28 maggio 2014, n. 12002; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458), ancorchè di natura pregiudiziale (Cass. s.u. 8 maggio 2014, n. 9936).

Per tale ragione, lo scrutinio sarà avviato dai motivi di merito, in quanto, per le varie ragioni che si illustreranno, tutti meritevoli di rigetto.

- 12. Ed allora, il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, 2119 c.c., 112 e 414 c.p.c. per la tempestiva deduzione della nullità, per la natura ritorsiva, discriminatoria e violenta, del licenziamento ed effettivamente sussistente, è inammissibile.
- 12.1. Anch'esso è generico, posto che è privo di una puntuale confutazione del ragionamento argomentativo della Corte territoriale, in violazione del principio di specificità prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202), anche al di là della rilevata tardiva deduzione di nullità della ritenuta mancata individuazione del "comportamento legittimo ... tenuto da cui sia conseguita una qualche pretesa ritorsione né ... i motivi per cui sarebbe stato discriminato" (così dal decimo al tredicesimo alinea di pg. 11 della sentenza). Peraltro, la circostanza è stata oggetto di allegazione assolutamente astratta, nella pari assenza di alcuna specificazione.
- 13. Il quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 38, quarto comma c.p.c. per esclusione di alcun vincolo della soluzione di continuità dei rapporti di lavoro del ricorrente ritenuta dalla Corte di cassazione, in sede di regolamento necessario di competenza, sull'autonomia decisionale della Corte territoriale) può essere congiuntamente esaminato con il sesto (violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 d.l. 576/1978 conv. in l. 738/1978, 9, 10, 11 d.l. 857/1976 conv. in l. 39/1977, 26 d.p.r. 45/1981 per erronea assunzione di risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente con Sanremo Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. e di costituzione di uno nuovo con Lloyd Adriatico s.p.a., anziché di



trasferimento d'azienda comportante la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.), per ragioni di stretta connessione.

- 13.1. Essi sono infondati.
- 13.2. Merita condivisione, in via di premessa, il principio di diritto secondo cui la sentenza del giudice, che statuisca unicamente sulla competenza, non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso delle questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza. Sicché, essa dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza (Cass. 26 novembre 2014, n. 25144; Cass. 20 marzo 2018, n. 6970).
- 13.3. Il principio è stato rispettato anche nel caso di specie, in riferimento all'interpretazione delle norme regolanti il rapporto di lavoro *de quo* operata da questa Corte ai fini del regolamento di competenza tra i Tribunali di Roma e di Trieste nella presente controversia (Cass. 26 giugno 2013, n. 16193).

La Corte territoriale ha, infatti, affermato l'irrevocabilità della statuizione di competenza contenuta nell'arresto citato (ultimi tre alinea di pg. 13 della sentenza) e quindi condiviso, ma senza inferirne alcun vincolo interpretativo, il percorso argomentativo sottostante, a soli fini di persuasività del ragionamento, pure innestato su un risalente insegnamento giurisprudenziale di legittimità: come esplicitamente denunciato dal passaggio argomentativo ("Non vi è ragione per discostarsi da tale avviso autorevole e, del resto, lo stesso è pure frutto di un consolidato orientamento ... ") all'ultimo capoverso di pg. 14 della sentenza.

13.4. Quanto alla violazione di norme denunciata con il secondo dei due motivi congiuntamente esaminati (il sesto), essa non sussiste.

Occorre subito premettere che la questione deve essere esattamente impostata, alla luce della normativa speciale regolante la liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; non già



nella prospettiva della "continuità del rapporto di lavoro fra l'impresa decotta e quella assegnataria dei portafogli e dei dipendenti" (così dal terzo al quinto alinea del p.to sub 6.4. di pg. 24 del ricorso), nel senso dell'assimilazione della fattispecie ad una cessione di ramo d'azienda, argomentando da un'applicazione dell'art. 2112 c.c., secondo l'interpretazione adequatrice della norma a quella di diritto comunitario (CGUE 25 gennaio 2001, C-172/99; CGUE 26 settembre 2000, C-175/99; CGUE 14 settembre 2000, C-343/98), anche nei casi in cui il trasferimento di azienda non derivi da un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante, purché si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese (Cass. 8 ottobre 2007, n. 21023; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21278; Cass. 13 aprile 2011, n. 8460; Cass. 28 settembre 2018, n. 23618); e secondo una retta interpretazione degli arresti giurisprudenziali a sostegno della suddetta continuità dei rapporti di lavoro (in particolare: Corte cost. 5 luglio 1990, n. 316; Cass. 8 luglio 1992, n. 8320).



E ciò non soltanto perchè, in un'ipotesi come quella in esame di smembramento (letteralmente: "ripartizione") del portafoglio e del personale di un'impresa in l.c.a. come Sanremo s.p.a., coattivamente trasferito ad Allianz (già Lloyd Adriatico) s.p.a., indubbiamente non ricorrono i presupposti di preesistente autonomia funzionale del ramo d'azienda (Cass. 15 aprile 2014, n. 8757; Cass. 27 maggio 2016, n. 11069; Cass. 31 maggio 2016, n. 11247; Cass. 31 luglio 2017, n. 19034; Cass. 29 novembre 2017, n. 28508; Cass. 12 novembre 2018, n. 28919), ma perchè la fattispecie è disciplinata da una normativa speciale, che deve essere evidentemente applicata.

13.5. Occorre allora procedere alla composizione del quadro normativo specificamente previsto, di regolamentazione di un settore commerciale (quale quello di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) rispondente ad una finalità di interesse pubblico, che non può tollerare assenze di copertura della garanzia,

neppure quando l'impresa che essa eserciti sia in stato d'insolvenza e pertanto soggetta a procedura concorsuale.

Proprio per questa ragione, il legislatore ha introdotto una normativa assolutamente peculiare, che assicuri comunque la vigenza operativa dei contratti di assicurazione stipulati (il portafoglio) e il trasferimento del personale all'impresa che si renda, con le modalità previste, di esso cessionaria, con assunzioni secondo tempi e modalità scanditi "tenendo conto delle esigenze della liquidazione" (nel caso di trasferimento convenzionale dal commissario liquidatore all'impresa) o "con la gradualità e nei tempi determinati" dal medesimo "in relazione" alle medesime esigenze (nel caso di ripartizione coattiva del portafoglio dal Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della strada ad una fra le imprese autorizzate).

Ebbene, se l'art. 1, primo comma d.l. 576/1978 conv. in l. 738/1978 (agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in l.c.a.) stabilisce che, con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa, può essere disposto il trasferimento d'ufficio del portafoglio dell'impresa, relativo alle assicurazioni contro i danni, ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso, l'art. 5, primo comma dello stesso testo normativo sancisce la risoluzione di diritto alla data di pubblicazione del decreto suddetto dei rapporti di lavoro del personale dipendente dall'impresa in liquidazione coatta amministrativa. E poi aggiunge che "con effetto dal giorno successivo l'impresa cessionaria ha l'obbligo di riassumere i predetti lavoratori ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di categoria in relazione alla qualifica a ciascuno di essi attribuita".

L'art. 10 d.l. 857/1976 conv. in l. 39/1977 (modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti) prevede quindi che "per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente art. 9" (possibilità di liquidazione dei danni verificatisi prima del decreto di liquidazione, su debita autorizzazione, anche per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada) "il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in



liquidazione"; e che "il personale predetto è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate".

E finalmente l'art. 11 dello stesso provvedimento normativo distingue, nel potere del commissario liquidatore di trasferimento del portafoglio dell'impresa di assicurazione in liquidazione (primo comma): a) l'ipotesi negoziale, mediante "convenzioni" con la previsione del"l'obbligo da parte dell'impresa in favore della quale è disposto il trasferimento del portafoglio, di assumere una parte del personale già dipendente dell'impresa posta in liquidazione nei tempi ... stabiliti, tenendo conto delle esigenze della liquidazione" (secondo comma); b) dall'ipotesi di trasferimento coattivo del portafoglio da parte del Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della strada, qualora ciò sia stato impossibile al commissario liquidatore, mediante "ripartizione fra le altre imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" (terzo comma), che "provvederà altresì al trasferimento del personale dell'impresa in liquidazione fra le imprese alle quali è stato trasferito il portafoglio" che "sarà assunto con la gradualità e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione" (quarto comma).



13.6. Dal quadro normativo illustrato si trae allora che, ferma la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro del personale dipendente dell'impresa (di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) al momento di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa (art. 5, primo comma d.l. 576/1978 conv. in l. 738/1978), il personale medesimo, riassunto dal commissario liquidatore con una retribuzione pari ai minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate (art. 10 d.l. 857/1976 conv. in l. 39/1977), può avere una possibilità di collocazione alternativa: o presso l'impresa, in favore della quale sia stato disposto il trasferimento del portafoglio da parte del commissario liquidatore tramite convenzione, obbligata alla sua assunzione (art. 11, secondo comma d.l. cit.); ovvero, presso le imprese alle quali sia stato coattivamente ripartito il portafoglio dal Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della

strada, con assunzione graduale e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione" (art. 11, terzo e quarto comma d.l. cit.).

Appare allora evidente come, anche nell'ipotesi qui ricorrente di trasferimento coattivo di personale ad una fra le imprese (Allianz s.p.a., già Lloyd Adriatico s.p.a.) tra le quali è stato ripartito il portafoglio di Sanremo s.p.a in l.c.a. dal Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della strada (come documentato dall'estratto di nota del 29 aprile 2002 al Commissario liquidatore Sanremo s.p.a. in l.c.a., nella trascrizione sub 6.2. a pg. 23 del ricorso), i lavoratori (e segnatamente Luciano I i cui rapporti con l'impresa datrice si sono risolti di diritto per effetto della sua soggezione a liquidazione coatta amministrativa, siano stati riassunti (non già direttamente dall'impresa cessionaria, ancorchè coattivamente, del portafoglio, ma) dal commissario liquidatore (come palesemente manifestato dalla locuzione normativa: "provvede a riassumere" il personale "qià" dipendente dall'impresa posta in liquidazione, come ritenuto in particolare da: Cass. 3 maggio 1996, n. 4030, proprio tra Luciano Sanremo s.p.a.). E con istituzione di un nuovo rapporto di lavoro: per la detta riassunzione dal commissario liquidatore e con una retribuzione nei minimi dei contratti collettivi di categoria, che presuppone appunto l'estinzione ope legis del precedente rapporto in capo a tutti i dipendenti (Cass. 31 luglio 1998, n. 7544). Se allora la riassunzione dei lavoratori, per effetto - come dimostrato - della risoluzione di diritto del rapporto con l'originaria impresa datrice, si verifica in capo al commissario liquidatore, la modificazione della titolarità soggettiva del rapporto in applicazione del principio di continuità (non già, si badi bene, della disciplina) dell'art. 2112 c.c. (secondo la corretta lettura interpretativa di: Corte cost. 5 luglio 1990, n. 316; Cass. 8 luglio 1992, n. 8320), deve essere intesa tra il commissario liquidatore e l'impresa coattivamente cessionaria. E pertanto con effetto dal decreto di liquidazione coatta amministrativa ed istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, diverso da quello intrattenuto dai lavoratori con l'impresa decotta, in continuità con il consolidato insegnamento di questa Corte



(tra le altre, oltre a quelle citate: 4 maggio 1994, n. 4293; 1 marzo 1995, n. 2300; Cass. 26 giugno 2013, n. 16193).

Sicchè, per le superiori argomentate ragioni, devono essere rigettati entrambi i motivi congiuntamente scrutinati, comportanti l'assorbimento del secondo e del quarto motivo (riguardanti l'autonoma e concorrente *ratio decidendi* di prescrizione, per la formazione di giudicato su quella scrutinata di infondatezza nel merito della pretesa), con enunciazione del seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 384, primo comma c.p.c.:

"Nell'ipotesi di trasferimento coattivo di personale, già dipendente di un'impresa di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che sia soggetta a liquidazione coatta amministrativa, ad una fra le imprese autorizzate tra le quali sia stato ripartito il portafoglio dell'impresa dal Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della strada, i lavoratori sono riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 10 d.l. 857/1976 conv. in l. 39/1977 e quindi, in continuità del medesimo rapporto istituito ex novo, dall'impresa coattivamente cessionaria, a norma dell'art. 11, terzo e quarto comma d.l. 857/1976 conv. in l. 39/1977: posto che i rapporti con l'impresa già datrice si sono risolti di diritto per effetto della sua soggezione a liquidazione coatta amministrativa".

- 14. Il settimo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2016 (*rectius*: 2106), 2119 c.c., 1, 3 l. 604/1966, 18 l. 300/1970 ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per mancanza di proporzione tra l'infrazione contestata e il licenziamento comminato, è infondato.
- 14.1. Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è infatti devoluto al giudice di merito e la sua valutazione, ove sia sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 7 aprile 2011, n. 7948; Cass. 25 maggio 2012, n. 8293).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha bene argomentato l'esclusione della sproporzione denunciata dal lavoratore con il quarto motivo di appello, ritenuto infondato (per le ragioni esposte a pgg. 16 e 17 della sentenza), con una



sostanziale reiterazione con il presente mezzo di censure già formulate e disattese.

- 15. L'ottavo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2059 c.c., 420, 421 c.p.c. ed omesso esame di un punto decisivo per erronea esclusione di un comportamento datoriale mobbizzante in danno del lavoratore, è inammissibile.
- 15.1. Esso è infatti assolutamente generico, in violazione del principio di specificità prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che esige una specifica enunciazione così da rientrare nelle categorie logiche stabilite dall'art. 360 c.p.c. e che contenga una puntuale critica delle argomentazioni (in particolare esposte a pgg. 18 e 19) della sentenza impugnata (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).
- 16. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018 e 9 gennaio 2019

Il consig**re**re est.

(dott. Adriano Patti)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI LAVERO IV Sezione DEPOSITATO IN CANCELLERIA MAR 2019

Il Presidente

(dott. Vincenzo Di Cerbo)

L Punzionario Giudiziario Dott. Giovanni RUELLO nouqui Much

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO